

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE VOTO DI CONDOTTA

PERCORSI II LIVELLO

(ex Corso Serale)

Riferimenti normativi

- DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni (Statuto delle Studentesse e degli Studenti).
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università).
- DPR 22 giugno 2009, n. 122 (Regolamento per la valutazione degli alunni)
- Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62

Finalità

(DPR 22 giugno 2009, n. 122 art. 7c.1)

La valutazione del comportamento degli alunni [...] si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

(Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 1c.3)

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

Norme generali

Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di Classe con voto numerico espresso in decimi, il voto di condotta, attribuito in sede di scrutinio intermedio e finale.

I fattori che concorrono alla valutazione del comportamento sono il frutto di osservazioni sistematiche dei docenti componenti del Consiglio di Classe che lo attribuiscono sulla base della griglia di corrispondenza tra il voto assegnato e i descrittori del comportamento.

La valutazione, quindi, scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e crescita personale e culturale dello studente e, in tale contesto, vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari, come stabilito nel Regolamento d'Istituto e in coerenza con il Patto Educativo di Corresponsabilità.

Il voto di condotta concorre, unitamente a quello relativo agli apprendimenti nelle singole discipline, alla complessiva valutazione dello studente, alla media dei voti e quindi al computo del credito scolastico.

La votazione insufficiente, nella valutazione intermedia o finale, può essere attribuita dal Consiglio di classe solo in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità posti in essere nel corso dell'anno e riconducibili secondo lo Statuto delle studentesse e degli studenti alle fattispecie per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.

L'eventuale valutazione di insufficienza, indicata con voto 5, rappresenta condotta gravemente scorretta.

Detta valutazione, nello scrutinio finale, comporta la non promozione all'anno successivo o la non ammissione agli esami di Stato. Per la gravità del provvedimento, l'insufficienza sarà sempre adeguatamente motivata e verbalizzata dal Consiglio di classe che, nel determinarla, farà riferimento ai criteri del D.M. n.5 del 16 gennaio 2009.

Finalità della valutazione del comportamento dello studente:

- accertamento dei livelli di apprendimento e consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
- verifica delle capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica;
- diffusione della consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti; attribuzione di significato e valenza formativa al voto di condotta.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PERCORSI II LIVELLO

INDICATORI E DESCRITTORI		
COMPORTAMENTO	ATTEGGIAMENTI METACOGNITIVI	VOTO
Comportamento esemplare, nessuna infrazione al regolamento.	Atteggiamenti di studio collaborativi e propositivi.	10
Comportamento sempre corretto, nessuna infrazione al regolamento.	Atteggiamenti di studio caratterizzati da apprezzabili responsabilità e impegno.	9
Comportamento adeguato, ma vivace, nessuna infrazione al regolamento.	Atteggiamenti di studio positivi e generalmente adeguati alle richieste.	8
Comportamento non sempre corretto: richiami e note scritte. Infrazioni non gravi e senza allontanamento dalle lezioni.	Atteggiamenti di studio caratterizzato da superficialità, impegno occasionale e strategico.	7
Comportamento spesso scorretto, infrazioni al regolamento con sanzioni e/o allontanamento dalle lezioni inferiore a quindici giorni.	Atteggiamenti di studio caratterizzati da disinteresse, passività o impegno di studio molto carente.	6
Rif. DPR. n.122/2009 art. 7 cc.2 e 3: Comportamenti gravemente scorretti che hanno determinato sanzioni con l'allontanamento dalla comunità scolastica superiori a quindici giorni (condizioni necessarie)		5

NB: IL VOTO 5 (CINQUE)

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un'attenta analisi dei singoli casi e tenere conto della presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni non inferiori a giorni 15 (DM 5/2009 Art.4).

Riferimenti normativi per l'attribuzione del voto non sufficiente in condotta

iDM 5/2009 Art. 2 cc. 3 e 4:

- In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
- La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

DM 5/2009 Art. 4: Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente:

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L'attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
 - nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
 - successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

DPR. n.122/2009 art 7 cc. 2 e 3

- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.
- La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "BESTA - GLORIOSI"

SCHEDA PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO PERCORSI II LIVELLO A.S. 2022-2025

Il Consiglio della classe _____ sez. _____ indirizzo _____, sulla scorta dei criteri approvati dal Collegio dei docenti e pubblicati nel PTOF a.s. 2022-2025 e da quanto rilevato e riportato nella tabella, attribuisce allo

STUDENTE _____ **il VOTO di** _____ **/10 nel**
comportamento sulla base dei criteri indicati di seguito:

(La compilazione della seguente tabella è a cura del coordinatore di classe)

INDICATORI	A	B	C	D
Partecipazione al dialogo educativo	eccellente	buono	sufficiente	Non adeguato
Rispetto per i docenti e per gli alunni	eccellente	buono	sufficiente	Non adeguato
Rispetto per gli arredi scolastici	eccellente	buono	sufficiente	Non adeguato
Note disciplinari	Finoa3	Finoa5	Finoa10	Oltre10

10/10 se tutti i parametri comportamentali rientrano nei limiti della colonna A

9/10 se uno solo dei parametri comportamentali rientra nei limiti della colonna B e tutti gli altri nei limiti della colonna A

8/10 se più di un parametro è in colonna B e gli altri in A

7/10 se alcuni o tutti i parametri rientrano nella colonna C

6/10 se uno dei parametri cade nella colonna D
o per sospensione dalle attività didattiche
o presenza di più di 3 note disciplinari personali

La valutazione inferiore a 6/10 può essere attribuita ove ricorrano le condizioni indicate dall'art. 4 del DM 5 del 16/01/2009 - Vedi tabella PTOF.

Dalla compilazione della tabella scaturisce il VOTO BASE _____ / 10

Il voto base può essere incrementato o decurtato di ½ punti sulla base della presenza/assenza dei seguenti parametri (a cura del Consiglio di Classe)

- | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | SI | NO |
| ▪ Metodicità nello svolgimento dei compiti | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ▪ Profitto scolastico | <input type="checkbox"/> positivo | <input type="checkbox"/> negativo |